

Codice Deontologico

Associazione Italiana Studi sulle Psicopatologie dell'espressione e sulle Artiterapie ARTELIEU

Articolo 1

Questo codice etico definisce gli obblighi del professionista delle arti terapie (a norma della legge 4 del 2013) iscritti come soci all'associazione Artelieu. Le regole del presente codice sono vincolanti per tutti gli iscritti, che sono tenuti a conoscerle, e a conoscere altresì i requisiti legali per svolgere la pratica professionale, nonché i diritti e gli obblighi delle altre figure professionali afferenti ai medesimi campi applicativi.

Gli obblighi etici e le regole di condotta definiti negli articoli che seguono governano il professionista e la professione, allo scopo di tutelare l'utenza, di salvaguardare gli standard professionali e di promuovere l'integrità morale individuale. La loro inosservanza, e ogni azione o omissione comunque contraria al decoro, alla dignità e al corretto esercizio della professione, sono soggetti alle sanzioni disciplinari previste dagli statuti e dai regolamenti dell'Artelieu.

Il professionista Artelieu non accetta condizioni di lavoro che compromettano il rispetto delle norme del presente codice. Si adopera per il rispetto di tali norme qualunque sia la sua posizione gerarchica in ambito lavorativo o la natura del suo rapporto di lavoro.

Articolo 2

L'associazione Artelieu definisce le arti terapie come metodiche basate sull'attivazione del potenziale creativo delle persone, dei gruppi e delle comunità, quale fattore di sviluppo personale e di aggregazione sociale, mediante il ricorso a specifiche tecniche corporee e artistiche.

I professionisti delle arti terapie, a seconda della disciplina artistica di prevalente riferimento, si dividono in profili professionali distinti.

Le arti terapie sono praticate in una pluralità di contesti e in una cornice multidisciplinare con finalità di cura, riabilitazione, socializzazione e prevenzione di forme diverse del disagio.

Articolo 3

La pratica delle arti terapie può aver luogo solo dopo aver completato l'iter formativo teorico-pratico previsto dalle normative nazionali ed europee e richiesto dall'Associazione per i rispettivi profili professionali, e attenendosi al livello di formazione e di esperienza raggiunto.

Operare in ambito sanitario è consentito con funzione complementare e aggiuntiva, solo su indicazione e sotto la responsabilità di dirigenti medici o psicologi.

Il professionista Artelieu:

- mantiene un livello adeguato di competenza professionale, curando l'aggiornamento, la formazione permanente e la supervisione o la intervizione tra colleghi;
- utilizza solo metodiche, tecniche e strumenti ai quali è adeguatamente addestrato e presenta in modo corretto e accurato la propria formazione, esperienza e competenza, evitando di suscitare aspettative infondate o diffondere pubblicità ingannevole;
- è responsabile della scelta dei metodi e delle tecniche che utilizza, della loro applicazione e dei risultati, delle valutazioni e delle interpretazioni che ne ricava;
- contrasta l'esercizio abusivo della professione;
- riconosce che i propri problemi personali possono interferire con l'efficacia delle sue prestazioni professionali e si astiene pertanto dall'intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività nel caso in cui sia consapevole di problemi che possono rendere inadeguate le prestazioni medesime o arrecare danno alle persone coinvolte.

Articolo 4

Il professionista Artelieu:

- rispetta e tutela la dignità e il diritto all'autodeterminazione e alla riservatezza di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni, ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi dall'imporre il suo sistema di valori e dall'operare discriminazioni in base all'estrazione sociale, al sesso, all'orientamento sessuale, all'etnia, alla religione, alla nazionalità, alla disabilità e allo stato socio-economico;
- fornisce nella fase iniziale del rapporto professionale ai destinatari e ai committenti informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e gli scopi delle stesse, i costi delle stesse, nonché circa il grado degli eventuali limiti di riservatezza;
- tutela prioritariamente il destinatario in tutti i casi in cui destinatario e committente non coincidano;
- si vieta qualsiasi condotta atta a nuocere alle persone di cui si occupa professionalmente;
- non effettua interventi terapeutici nei confronti di persone con cui ha intrattenuto o intrattiene relazioni significative di natura personale, e si astiene dall'instaurarle nel corso del rapporto professionale, pena l'immediata cessazione del rapporto stesso;
- si astiene con gli utenti da qualsiasi attività estranea alla specificità del rapporto professionale, che possa in qualsiasi modo dargli vantaggi diretti o indiretti, di carattere patrimoniale o non patrimoniale.

L'erogazione di prestazioni professionali a soggetti minorenni o interdetti è subordinata al consenso di chi esercita sui medesimi la tutela o la patria potestà, fatti salvi i casi in cui tali prestazioni dovessero avvenire per ordine dell'autorità legalmente competente.

Nell'ipotesi che, in assenza del consenso di cui al precedente comma, ravvisi come indispensabile un intervento professionale in relazione a gravi rischi per la salute e lo sviluppo psicofisico del minore o dell'interdetto, il professionista è tenuto a segnalare il caso all'autorità tutoria competente.

Nell'ambito del proprio lavoro il professionista Artelieu può fare ricorso al contatto fisico con i propri utenti limitatamente alle finalità dell'intervento, in applicazione di definite metodiche, esclusivamente nei modi e nei tempi necessari, comunque nel rispetto della dignità e della riservatezza della persona. Nei trattamenti di gruppo sensibilizza i partecipanti a mantenere analogo rispetto reciproco.

Il professionista Artelieu è tenuto a interrompere il rapporto con l'utente quando constata che questi non trae alcun beneficio dalle pratiche messe in atto e non è ragionevolmente prevedibile che ne trarrà; previa adeguata valutazione, fornisce all'utente le informazioni necessarie per ricercare altri e più adatti interventi.

Articolo 5

Nel comunicare i risultati delle proprie valutazioni e delle proprie ricerche il professionista si vieta di presentare dati inventati, falsificati o distorti; non esprime valutazioni e giudizi professionali che non siano fondati sulla conoscenza diretta ovvero su una documentazione adeguata e attendibile.

Nell'attività di ricerca il professionista è tenuto a informare adeguatamente i soggetti in essa coinvolti, al fine di:

- a) ottenere il previo consenso, garantendo loro altresì piena libertà di concedere, rifiutare, ritirare il consenso stesso
- b) ottenere l'autorizzazione all'uso dei dati raccolti.

Per quanto concerne i soggetti che, per età o per altri motivi, non sono in grado di esprimere validamente il proprio consenso, questo deve essere dato da chi ne ha la patria potestà o la legale tutela, ma altresì dai soggetti stessi, ove siano in grado di comprendere anche solo in parte la natura della prestazione richiesta.

Articolo 6

Il professionista Artelieu è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni appresi in ragione del suo rapporto professionale, si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione del rapporto professionale, a meno che non sussista il valido e dimostrabile consenso dell'utente o di chi su di lui esercita autorità tutoria.

Qualora obbligato dall'autorità giudiziaria, il professionista limita allo stretto necessario quanto riferisce di aver appreso in ragione del proprio rapporto professionale, al fine di non recare danno all'utente, valutando con prudenza le ipotesi nelle quali la doverosa riservatezza possa comportare grave pericolo per la vita o la salute psicofisica di terzi.

Nei casi di collaborazione con altri professionisti parimenti tenuti al segreto professionale, il professionista può condividere soltanto le informazioni strettamente necessarie in rapporto al tipo di collaborazione.

Il professionista arteterapeuta redige relazioni scientifiche, ancorché indirizzate a un pubblico di professionisti tenuti al segreto professionale, in modo da salvaguardare l'anonimato degli utenti e comunica i risultati dei propri interventi diagnostici e valutativi nel modo appropriato alla loro tutela.

Nel caso di sedute di gruppo, il professionista è tenuto a invitare con fermezza i propri utenti ad attenersi al segreto relativamente alla composizione del gruppo e a quanto avviene nelle sedute.

La segretezza delle comunicazioni dell'utente deve essere protetta anche attraverso la custodia e il controllo di appunti, note, scritti o registrazioni di qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma che riguardi il rapporto professionale. Il professionista deve provvedere perché, in caso di suo impedimento, tale protezione venga assicurata.

Articolo 7

Il professionista Artelieu che presta la sua opera professionale in contesti di selezione, valutazione di colleghi, di altre figure professionali o di studenti, è tenuto a rispettare esclusivamente criteri di competenza, qualificazione o preparazione e non avalla decisioni contrarie a tali principi.

Il professionista arteterapeuta:

- opera in accordo con le procedure e gli orientamenti della struttura con cui ha scelto di operare, purché non in contrasto con il presente codice, e aderisce all'accordo contrattuale.
- collabora con professionisti di altre discipline esercitando la propria autonomia professionale nel rispetto delle altrui competenze.
- non utilizza il proprio ruolo e i propri strumenti professionali per assicurare a sé o ad altri indebiti vantaggi personali.

Articolo 8

I rapporti fra soci Artelieu sono improntati a rispetto reciproco, lealtà, solidarietà e collaborazione creativa, al fine di valorizzare l'operato dell'Associazione e dei singoli professionisti, diffondere le buone pratiche nel campo delle arti terapie e promuovere la conoscenza delle arti terapie nella società.

Il professionista Artelieu, pertanto:

- si impegna a comunicare i progressi delle proprie conoscenze e ricerche alla comunità professionale, si astiene dall'attribuire a sé contributi provenienti da colleghi o da altre fonti,
- mantiene con gli altri soci rapporti costruttivi, nell'ottica della collaborazione e della condivisione di responsabilità in progetti comuni;
- non sfrutta in alcun modo la propria posizione professionale nei confronti di colleghi, tirocinanti e studenti per fini estranei al rapporto professionale;
- invia clienti a colleghi ovvero ad altri professionisti tenendo conto della competenza di questi ad operare nell'ambito professionale richiesto dalla domanda del cliente;
- si astiene dal dare pubblicamente giudizi negativi su colleghi relativamente alla loro formazione e competenza, o comunque lesivi del loro decoro e della loro reputazione professionale; costituisce colpa particolarmente grave l'espressione di giudizi negativi volti a sottrarre clientela ai colleghi.

Articolo 9

Il professionista, qualora riceva reclami scritti inerenti la propria attività professionale da parte di utenti, istituzioni, colleghi, altri professionisti o soggetti diversi, si impegna a darne comunicazione al Consiglio Direttivo in carica.

Qualora sulla base di un reclamo scritto sia fatto oggetto di indagine o contestazione, il professionista Artelieu si impegna a fornire massima collaborazione agli organi associativi deputati a occuparsene, e accetta i provvedimenti e le sanzioni eventualmente comminati dall'organo associativo esecutivo.